

N. 203 /2022 R.G.



IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
◀◆▶

in persona del giudice, dott. Giuseppe Grosso;
Letto il ricorso ex art. 700 cpc nella causa civile in epigrafe indicata;
Letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti;

Premesso:

- che la ricorrente è dipendente a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2022 in qualità di docente nella scuola primaria sul sostegno con sede di titolarità presso [REDACTED];
- che è in possesso di certificazione verde rafforzata valida fino al 9.6.2022 (doc. 6);
- che con decreto n. 5191 del giorno 11.4.2022 la Dirigente scolastica assegnava la ricorrente allo svolgimento di mansioni diverse dal sostegno (vd. doc. 2 e 3 ric.) con validità sino al 15.6.2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale;

Ritenuto quanto al *fumus boni iuris*:

- che l'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8, co.4, del decreto-legge 24/2022, impone al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021;
- che tale ultima norma specificamente stabilisce che "*L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute*".
- che pertanto l'obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo;
- che tuttavia la dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle

certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021;

- che nello specifico l'art. 4 ter.1 stabilisce che "1. Fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-ter.2; (...)"

- che pertanto non è allo stato scaduto il termine entro il quale la ricorrente deve completare il ciclo;

Ritenuto quanto al *periculum*:

- che ricorre poi il "*periculum in mora*" dal momento che, come risultante dalla dichiarazione dei genitori del minore, allegata al ricorso quale doc. 9, nonché dallo stesso intervento *ad adiuvandum* proposto da [REDACTED]

[REDACTED] quest'ultimo sta subendo un trauma dall'allontanamento della figura dell'insegnante di sostegno individuata nella persona della ricorrente, che lo ha finora seguito (cfr. anche certificazione medica allegata all'intervento della madre);

- che, in vista dell'ormai imminente decorrenza del termine per il completamento del ciclo e dello stesso termine delle lezioni, come da calendario scolastico regionale, la convocazione di controparte potrebbe pregiudicare gli effetti anticipatori del presente provvedimento;

P.Q.M.

accertata e dichiarata in via provvisoria l'illegittimità del decreto di assegnazione datato 11.4.2022 prot. 5191 emesso dal Dirigente scolastico p.t. del [REDACTED]

DISPONE

l'immediata reintegra nel posto di lavoro della ricorrente con le mansioni svolte precedentemente rispetto al decreto n. 5191/2022.

- Visto l'art. 669 sexies, co. 2, cpc;

FISSA

l'udienza del 31.5.2022 ore 9 davanti a sé, assegnando al ricorrente **termine perentorio fino al 11 maggio 2022** per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza.

Grosseto, 3.5.2022

IL GIUDICE